COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA

Art. 2

Nel territorio del Monte di Portofino, delimitato come all'articolo precedente, sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali,

b) la raccolta delle specie vegetali piu' rare che saranno indicate nel regolamento,

c) le esecuzioni di taglio boschivi, anche parziali, non espressamente autorizzate;

d) le costruzioni edilizie di qualsiasi genere non singolarmente ed espressamente autorizzate;

e) l'esercizio del pascolo non autorizzato;

f) la caccia con qualsiasi mezzo esercitata;

g) l'apertura di cave di pietra, non espressamente autorizzata;

h) i movimenti di terreno, i dissodamenti e gli scavi, non espressamente autorizzati;

i) la riduzione a coltura dei terreni boschivi, non espressamente autorizzata ferme restando le disposizioni vigenti in materia.

Nulla e' innovato, per quanto riguarda l'uso e la polizia del demanio pubblico marittimo, alle norme del codice e del regolamento per la marina mercantile.

Versione in vigore dal 2 agosto 1935, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova
Estremi	Legge 20 giugno 1935, n. 1251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-autonomo-del-monte-di-portofino-avente-sede-in/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it